



Detrazione contributi partiti politici

PREMESSA

A partire dal 2014 è stata riformulata con il DL 149/2013 la possibilità di detrarre dall'imposta una percentuale pari al 26% dei contributi versati a favore di partiti e movimenti politici iscritti in un apposito registro nazionale istituito a norma dell'art. 4 dello stesso decreto. Il decreto stabilisce i criteri e le modalità per usufruire delle suddette detrazioni.

L'agevolazione è riconosciuta a tutte le società e gli enti ad eccezione di:

- enti verso i quali lo stato detiene partecipazioni;
- società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri;
- società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dalle società concessionarie dello Stato o di enti pubblici, per la durata del rapporto di concessione.

Soggetti beneficiari

I beneficiari dei contributi sono tutti i partiti e i movimenti politici iscritti nel registro nazionale dei partiti politici. L'iscrizione nella prima sezione del Registro è subordinata a un'apposita richiesta annuale presentata dai partiti politici alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. La Commissione valuta la conformità dello Statuto del partito alle disposizioni del decreto, nonché il possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 10.

La detrazione spetta anche per le erogazioni in favore di partiti o associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al Registro, "a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici".¹

La detrazione spetta a condizione che il pagamento sia effettuato a favore del partito e/o del movimento politico. Ciò vuol dire che non è riconosciuta la detrazione per i contributi versati a favore dei comitati elettorali, liste e mandatarî. Non si può inoltre considerare erogazione liberale la quota versata per il tesseramento (Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 3.4).

¹ DL 149/2013 art. 11 c. 1



Le erogazioni liberali effettuate nei confronti di sezioni territoriali di partiti politici nazionali danno diritto alla detrazione a condizione che si verifichino i seguenti due requisiti:

- il partito politico nazionale (dal quale dipende la circoscrizione territoriale) sia iscritto al registro nazionale previsto dall'art. 4 del DL n.149 del 2013.
- il versamento di tali detrazioni avvenga tramite banca o posta ovvero tramite altri sistemi di pagamento previsti dal DLGS n. 241 del 1997.

Detraibilità

A norma dell'art. 11 c. 6 del DL 149/2013 è riconosciuto alla società un credito di imposta pari al 26% dell'ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici per importi compresi tra 50 euro e 100.000 euro.

Sistemi di pagamento tracciabili

Il versamento delle erogazioni liberali in denaro detraibili deve essere eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dal D.Lgs. n. 241/1997 o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

Documentazione da controllare e conservare

È necessario conservare agli atti tutta la documentazione comprovante i pagamenti effettuati:

- Ricevuta del bonifico bancario o postale
- Estratto conto carta di credito, carta di debito o carta prepagata.
- Copia assegno bancario o circolare
- Documentazione comprovante che il beneficiario sia iscritto al registro nazionale dei partiti politici.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

FONTI NORMATIVE

- D.L. n. 149/2013